ALLEGATO 5

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI (ARREDI ED ATTREZZATURE NON MEDICALI), IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 (30 MESI)

TRA

Azienda Sociosanitaria Ligure 5 , con sede legale in La Spezia, Via Fazio, 30 _, C.F./P.I. 00962520110 R.E.A. n.____, PEC_protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it_ in persona del Direttore Generale dott. Paolo Cavagnaro nato a Chiavari (GE) e domiciliato per la carica presso l'Azienda che rappresenta, giusta delibera del Consiglio Regionale n. 1137-2020 del 30/12/2020 (di seguito, per brevità, anche solo "ASL5");

E

_____, con sede legale in_____, Via_____, capitale sociale_____(_), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di_____al n.___, P. IVA_____, PEC_____, domiciliata ai fini del presente atto in___, via_____, in persona del_____elegale rappresentante Dott.___, giusta poteri allo stesso conferiti con_____(di seguito, per brevità, anche solo "***Fornitore***");

OPPURE

_____, sede legale in_____, Via_____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di_____al n._____, P. IVA_____, PEC ____, domiciliata ai fini del presente atto in_____, via _____, in persona del _____e legale rappresentante Dott._____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante

_____, sede legale in_____, Via_____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di_____al n._____, P. IVA____, domiciliata ai fini del presente atto in____, Via
_____, e la mandante_____, sede legale in_____, Via_____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di_____al n._____, P. IVA_____, domiciliata ai fini del presente atto in_____, Via_____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____,
Dott.____, repertorio n._____(di seguito nominata, per brevità, anche solo "***Fornitore***")

PREMESSO CHE

a) in esecuzione della deliberazione del C.S. n. _____ del _____ , con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data _____ e sulla G.U.R.I. in data_____, è stata esperita una procedura aperta per l'appalto dei servizi integrati di manutenzione e conduzione dei beni immobili e mobili dell'ASL5;
b) il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara in oggetto come da delibera del _____ n. _____ del _____ e per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a garantire l'esecuzione dei servizi richiesti oggetto del presente Contratto nonché ad eseguire i servizi stessi alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti nonché descritti nel Capitolato Tecnico e nell'offerta del Fornitore;
c) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
d) il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

1) L'esecuzione dei servizi oggetto del presente *Contratto* è regolata in via gradata:
   i. dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
   ii. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
   iii. dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità;
   iv. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2) Il presente Contratto dà origine ad un obbligo del *Fornitore* di eseguire, fino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo articolo 2 e nell'arco temporale, inteso come periodo di validità del contratto.
3) Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, *l'ASL5* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Contratto* sono:

l'Allegato "**A**" (*Capitolato Tecnico* e *Caratteristiche Immobili*);

l'Allegato "**B**" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'*Offerta Tecnica* e dell'*Offerta Economica*);

l'Allegato "**C**" (*Corrispettivi*);

l'Allegato "**D**" (*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*);

l'Allegato **"E"** *(Patto di integrità).*

(I predetti allegati saranno predisposti sulla base delle informazioni già riportate negli atti di gara e resi disponibili ai fini della stipula del Contratto, in quanto strettamente funzionali all'esecuzione delle prestazioni in oggetto. L'offerta tecnica e l'offerta economica saranno quelle offerte in sede di gara)

Articolo 2 – Definizioni

1) Nell'ambito del presente Contratto si intende per:
   a) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale l'ASL5 può utilizzare il presente *Contratto*;
   b) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
   c) *Importo massimo contrattuale:* l'importo massimo del presente *Contratto,* IVA esclusa e pari all'offerta presentata per i servizi oggetto dell'appalto, rapportati alla durata dell'appalto stesso , i servizi come previsti in base d'asta e gli oneri da interferenza come dichiarati in fase di offerta economica da parte del concorrente;
2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

1) Con la stipula del presente *Contratto*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL5 ad erogare i servizi oggetto dell'appalto nei limiti dell'*Importo*

massimo contrattuale.

2) L'ASL5 si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare,

   i. nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del contratto, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare l'incremento alle stesse condizioni della fornitura, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*.

   ii. nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del Contratto, anche prorogato, sia necessario prevedere l'inserimento di nuovi immobili o la dismissione di altri, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi e secondo le modalità stabilite nel capitolato tecnico, di incrementare o ridurre il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento o la riduzione, alle stesse condizioni della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale, senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna*.

3) L'erogazione dei servizi dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta tecnica.*

Articolo 4 – Durata del Contratto

1) Il presente *Contratto* ha una durata di 30 (trenta) mesi a decorrere dal / / (quale *Data di Attivazione*). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta dell'ASL5 , per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, per un massimo di 12 (dodici) mesi.

2) È escluso ogni tacito rinnovo del *Contratto.*

Articolo 5 – Corrispettivi

1) A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nel presente Contratto, l'ASL5, salva la rendicontazione dell'attività effettivamente svolta, si impegna a corrispondere, nel periodo di efficacia del contratto, le somme offerte dal Fornitore in sede di gara, Iva esclusa, da corrispondere nei termini di legge. I corrispettivi spettanti per i servizi erogati verranno pagati con cadenza mensile posticipata o comunque, per specifiche esigenze da parte dell'Ente, con frequenza minore a conclusione dell'anno solare.
2) Per la determinazione dei corrispettivi si rimanda a quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico.
3) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che dei servizi erogati, di tutto il materiale necessario per l'erogazione degli stessi come descritti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
5) I prezzi applicati all'Appaltatore rimarranno fissi ed invariati per il primo anno contrattuale.

   L'Appaltatore avrà facoltà di richiedere, con apposita istanza e senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno del periodo contrattuale. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi per l'annualità successiva dovrà pervenire esclusivamente per iscritto. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento. A tale scopo, l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i

documenti giustificativi che inducono a richiedere l'aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, prendendo come riferimento il 75% delle variazioni percentuali del mese precedente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, fatto salvi i riconoscimenti dei contratti collettivi.

L'eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza indipendentemente dalla durata dell'istruttoria.

Articolo 6 – Modalità di rendicontazione

1) Il Fornitore dovrà rendicontare mensilmente, al fine del pagamento dei corrispettivi, le attività svolte per l'esecuzione dell'appalto medesimo. Si precisa che il Fornitore dovrà rendicontare l'attività anche a conclusione dell'anno solare. Le modalità di rendicontazione saranno stabilire dal RUP ai sensi di quanto stabilito dal capitolato tecnico, sia per quanto concerne i servizi a che per quelli extra-.
2) Entro 20 giorni dalla presentazione della rendicontazione di cui sopra, l'ASL5 potrà richiedere al Fornitore chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o la revisione del documento stesso. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'ASL5 potrà approvare la stessa nel termine massimo di 20 giorni dalla consegna e provvedere, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, alla conseguente determinazione del corrispettivo maturato nel mese.
3) Nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, non sarà possibile procedere al pagamento del corrispettivo sino alla produzione dei documenti richiesti e il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo per il ritardato pagamento.
4) L'emissione del Certificato di Pagamento (CdP) è subordinata alla previa verifica della regolarità in capo al Fornitore e ai suoi subappaltatori degli obblighi retributivi e contributivi secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 7 – Verifiche del servizio

1) La verifica e valutazione delle prestazioni durante l'esecuzione del contratto verrà effettuata su base semestrale con le modalità stabilite dal capitolato tecnico.
Oltre a quanto previsto dal capitolato tecnico, potranno essere oggetto di verifica, in qualsiasi momento durante l'esecuzione del servizio, la presenza nei luoghi di esecuzione dei lavoratori impiegati nel servizio medesimo e la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti tra il Fornitore e gli stessi e, a tal fine, sono utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alle specificità del servizio.
2) Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate vengono comunicate e contestate al Fornitore per iscritto, previo contraddittorio con quest'ultimo. Al Fornitore vengono, altresì, impartite le modalità di esecuzione per il ripristino del regolare servizio, che deve essere svolto a sue totali cura e spese.
3) Verrà svolto il monitoraggio puntuale dell'attuazione della clausola sociale. Il Fornitore invierà all'ASL5, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, una relazione nella quale sarà indicato il nominativo del personale riassorbito ed il relativo livello occupazionale di inquadramento comparato con quello precedente sotto il profilo del contratto collettivo di settore applicato e del trattamento economico. Con cadenza semestrale, il Fornitore invierà all'ASL5 idonea documentazione utile a verificare il mantenimento del trattamento iniziale dei lavoratori. In qualsiasi momento si potrà effettuare sopralluoghi presso la sede del Fornitore con possibilità di verifiche documentale. Nel caso in cui il Fornitore non inviasse la documentazione richiesta per il monitoraggio nei tempi stabiliti o nel caso a seguito di verifica si riscontrasse delle anomalie ed irregolarità, l'ASL5 potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione contrattuale.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione del presente Contratto, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556

del 31.5.2017). In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi[1] dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel presente Contratto;

b) si impegna a comunicare all'ASL5, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente;

c) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali:

stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;

d) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

e) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ASL5 ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di La Spezia, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente *Contratto*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, in forma elettronica.

4) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'ASL5 e normativamente previsto.

5) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'ASL5, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n.___, intestato al *Fornitore*, presso_____, IBAN_____. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG inerente il *Contratto*.

Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate ad ASL5 in sede di stipula del presente

Contratto, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono:
C.F._____.

6) *Il Fornitore, s*otto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore n*on potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7) *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese).*

Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

8) In materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'ASL5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 120, comma 13, del D.Lgs. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'ASL5 di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso.

9) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di

attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso l'ASL5 si riserva di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

10) L'ASL5 verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 9 – Obbligazioni del Fornitore

1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione del servizio, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente *Contratto*.

2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del *Contratto*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL5 da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Contratto* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto del *Contratto* medesimo.

3) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'ASL5 nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

4) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'ASL5 dovranno essere eseguite:
   - senza interferire nel normale lavoro dell'ASL5 definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
   - nella consapevolezza che i locali dell'ASL5 continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
   - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

5) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL5 e/o da terzi autorizzati.

6) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del *Contratto*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL5, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

7) l Fornitore si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, a tal fine il Fornitore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

Articolo 10– Patto di Integrità, Clausola Sociale, Codice Etico e M.O.G.

1) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "**Patto di Integrità**") che viene sottoscritto dalle parti ed allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale e si obbliga ad uniformarsi ed

improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente *Contratto*.

2) II Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima ASL5 a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

3) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ASL5 proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ASL5, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno ASL5 sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma.

4) Il Fornitore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente (cosiddetta clausola sociale), come previsto dall'art. 57 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

5) Il RUP svolgerà il monitoraggio puntuale dell'attuazione della clausola sociale. Il Fornitore invierà all'ASL5, attraverso il RUP, entro 30 giorni dall'avvio del servizio una relazione nella quale sarà indicato il nominativo del personale riassorbito ed il relativo livello occupazionale di inquadramento comparato con quello precedente sotto il profilo del contratto collettivo di settore applicato e del trattamento economico. Con cadenza semestrale, il Fornitore invierà all'ASL5 e al RUP, idonea documentazione utile a verificare il mantenimento del trattamento iniziale dei lavoratori. In qualsiasi momento il RUP potrà effettuare sopralluoghi presso la sede del Fornitore con possibilità di verifiche documentale. Nel caso in cui il Fornitore non inviasse la documentazione richiesta per il monitoraggio nei tempi stabiliti o nel caso in cui il RUP a seguito di verifica riscontrasse delle anomalie ed irregolarità, l'ASL5

potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione contrattuale.

Articolo 11 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso I propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del *Contratto*.
6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 119, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.

Articolo 12 – Penali

1) L'esito della valutazione della qualità dei servizi resi dal Fornitore condotta con le modalità stabilite dal capitolato tecnico potrà dar luogo all'applicazione delle penali in esso indicate, ovvero:
   - per giudizio inadeguato: penale pari al 3% (trepercento) del valore del su base semestrale del servizio di manutenzione ordinaria;
   - per giudizio scarso: penale pari al 1,5% (unovirgolacinquepercento) del valore del su base semestrale del servizio di manutenzione ordinaria.
2) All'esito della valutazione, l'ASL5 comunicherà tramite PEC al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'ASL5 a giustificare la valutazione inadeguata o scarsa, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.
3) L'ASL5 potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4) L'ASL5 potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'*Importo Massimo Contrattuale* fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel *Contratto* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13 – Cauzione Definitiva

1) Ai fini della stipula del presente *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'ASL5 *Clienti*, rilasciata da

_____ _____,

polizza n°._____, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del *Contratto*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'ASL5 e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL5 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.

2) La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del *Contratto*.

3) La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto.*

4) Il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.117 del D.lgs. 36/2023; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023;

5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.

6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'ASL5 dichiarerà risolto il *Contratto*.

Articolo 14 – Risoluzione

1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente *Contratto*, l'ASL5 ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ASL5 ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in

parte, il *Contratto* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

2) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte di ASL5 per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del *Contratto;*
- nonché negli altri casi espressamente previsti nel capitolato tecnico e nel presente *Contratto*,

l'ASL5 senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

3) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, l'ASL5 ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale del *Contratto* al momento della risoluzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'ASL5 al risarcimento dell'ulteriore danno.

5) Resta inteso che l'ASL5, si riserva di segnalare all'ANAC, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto,* nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.

6) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, l'ASL5 si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, D.Lgs. n. 36/2023.

7) È facoltà dell'ASL5 - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - risolvere il Contratto di Fornitura per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

8) ASL5 si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 3146 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 15 – Recesso

1) L'ASL5 per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal *Contratto*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
   b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
   c) inadempimento di uno degli obblighi assunti per l'applicazione della clausola sociale;
   d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il *contratto*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'ASL5 e che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, l'ASL5 potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal *Contratto*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.
3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'ASL5 delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e

le condizioni previste nel *Contratto*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Articolo 16 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL5 dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto.* La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del *Contratto*.
4) Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata del *Contratto*, è condizione essenziale per l'ASL5 e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il *Contratto* si risolverà di diritto.
5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 17 – Subappalto

1) *(da inserire se il subappalto non è stato richiesto)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto del presente *Contratto*.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta) % dell'*Importo massimo contrattuale*, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.

(eventuale) il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASL5 o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4) Il Fornitore si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso l'ASL5, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; -la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore

dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'ASL5 non autorizzerà il subappalto.

5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'ASL5 procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASL5, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL5 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'ASL5 inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ASL5, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL5 avrà facoltà di risolvere il Contratto.

11) Ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

12) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

13) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ASL5 annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Articolo 18 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

1) È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'ASL5 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.

2) Il D.Lgs. 36/2023 disciplina, all'art. 120 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente *Contratto* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ASL5 aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

3) Le circostanze di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 36/2023 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ASL5 aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 36/2023, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al *Contratto* la quale è disciplinata nei seguenti commi.

4) In tutti i casi di variazione soggettiva del *Contratto* di cui ai precedenti commi , si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ASL5. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento del *Contratto* in ottemperanza di cui all'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

5) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento del *Contratto* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione

di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 36/2023. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento del presente *Contratto* tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

6) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva del *Contratto* al Fornitore da parte di ASL5, la variazione produrrà i propri effetti giuridici.

Articolo 19 – Foro competente

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'ASL5, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di La Spezia.

2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del *Contratto*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 20– Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente *Contratto* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3) Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

4) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa privacy già resa nel bando di gara e suoi allegati.

6) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e al presente contratto è ASL5 .

Articolo 21 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ASL5 per legge, ivi incluse le spese di registrazione del *Contratto,* ai sensi di quanto previsto all'art. 48 del D.lgs. 36/2023.

2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 22 – Condizioni risolutive espresse

1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei

requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo *Contratto* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;

c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente *Contratto* si intende risolta e ASL5avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ASL5 al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23 – Clausola finale

1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del *Contratto* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di ASL5 non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi

operativi, attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4) Per l'accettazione specifica delle clausole del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto per l'affidamento dei servizi integrati di manutenzione e gestione dei beni immobili e mobili dell'ASL5 ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*", parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Azienda Sociosanitaria Ligure 5 — **IL *FORNITORE***

Il Legale Rappresentante — *Il Legale Rappresentante*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole Contratto per l'affidamento dei servizi integrati di manutenzione e gestione dei beni immobili e mobili dell'Azienda Socio sanitaria Ligure 5, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto , quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*,

DICHIARA

di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 7 (Verifiche del servizio), Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 9 (Obbligazioni del fornitore), Articolo 10 (Patto di integrità, Codice Etico), Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi della responsabilità sociale), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Cauzione definitiva), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 17 (Subappalto), Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto e casi di nuovo contraente del contratto), Articolo 19 (Foro competente), Articolo 20 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 22 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 23 (Clausola finale).

IL *FORNITORE*

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445